

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri	Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Manuela Rispoli Farina	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione	Membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

nella seduta del 23 febbraio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO E DIRITTO

Con reclamo del 4.3.2009, il cliente, già titolare di un c/c estinto il 16.2.2009, contestava l'addebito di somme a titolo di "*canone mensile*" e ne chiedeva la restituzione. Detti oneri, infatti, sebbene previsti pari a zero nel contratto originario (ma quantificati in € 4,90 con "*decorrenza 1.3.2008*" nel documento di sintesi del 10.3.2008), risultavano erroneamente già applicati con riferimento al periodo da marzo 2007 a gennaio 2008.

Con nota di riscontro del 20 maggio successivo, la Banca sostanzialmente rigettava la richiesta di rimborso in quanto, "*dalle verifiche esperite presso le funzioni aziendali interessate*", emergeva "*la corretta applicazione delle condizioni contrattuali*".

In sede di ricorso all'ABF, il ricorrente ribadiva quanto già formulato in sede di reclamo allegando, a sostegno dell'illegittimità delle somme addebitate, il documento di sintesi del 16.2.2009 che riporta un "*canone mensile*" di € 4,90 con decorrenza dall'1.3.2009. Conseguentemente chiedeva condannarsi l'intermediario alla restituzione di € 122,00. In sede di controdeduzioni l'intermediario comunicava di aver provveduto, il 20.1.2010, "*a rimborsare [al ricorrente], mediante assegno circolare non trasferibile, la somma di € 142,00, comprensiva dell'importo di € 20 per le spese del ricorso*". Ciò posto, il resistente ha chiesto all'ABF di dichiarare cessata la materia del contendere.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il ricorrente, con nota del 27.1.2010, nel dichiarare di aver ricevuto da parte della banca l'assegno circolare di € 142,00, precisava di non ritenersi soddisfatto *“sotto l'aspetto della moralità”* e chiedeva pertanto che l'ABF *“dichiari...il comportamento illegittimo dell'Istituto”*.

Il Collegio, pur considerando con la dovuta attenzione il *“ravvedimento operoso”* dell'Intermediario che, solo dopo la presentazione del ricorso, riconoscendo l'illegittimità delle spese addebitate, provvede alla restituzione delle somme richieste (maggiorate del rimborso dei 20 euro anticipati dal consumatore quali spese per il ricorso), nel decidere di dichiarare cessata la materia del contendere, ha ritenuto preminenti due elementi specifici.

Il primo (pur nella consapevolezza di dover considerare prevalentemente *“atecnico”* il ricorso introduttivo, che quindi, ove necessario, deve essere opportunamente reinterpretato) è da ricercarsi nella precisa richiesta avanzata dal ricorrente. Il consumatore, infatti, nel ricorso protocollato il 18 dicembre 2009 (al n. 467040), limita la sua richiesta esclusivamente *“alla restituzione delle somme indebitamente trattenute ...”*. Mentre introduce la richiesta collegata alla *“insoddisfazione morale”* soltanto in una successiva nota di replica del 27 gennaio 2010.

Il secondo, rintracciabile in una giurisprudenza pacifica che, pur nella atipicità di tale fattispecie estintiva del processo, consente di dichiarare *“cessata la materia del contendere”* quale riflesso processuale del *“...venir meno della ragione d'essere sostanziale della lite...”* (Cfr. Cass. 26/7/2002 n. 11038 e 22/11/2006 n. 27460).

P.Q.M.

il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI